

- STATUTO "PRO LOCO CADONEGHE" -

DENOMINAZIONE - SEDE - COMPETENZA TERRITORIALE

Art. 1 E' costituita l'Associazione Turistica Pro Loco denominata "PRO LOCO CADONEGHE".

Essa ha sede in Cadoneghe (Padova).

Art. 2 Detta Associazione svolge la sua attività nel Comune di Cadoneghe (Padova)

FINALITÀ'

Art. 3 Gli scopi che l'Associazione si propone sono:

- a) riunire in associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico e culturale della località;
- b) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e promuovendo quelle iniziative atte a tutelare, valorizzare e far conoscere i valori naturali ed il patrimonio storico-culturale-artistico del luogo e della zona;
- c) promuovere e coordinare le iniziative (convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, fiere, mostre, etc.) che servono ad attirare ed a rendere più gradite il soggiorno dei turisti;
- d) favorire la valorizzazione turistica e culturale, nonché salvaguardare il patrimonio storico, artistico, culturale, folcloristico ed ambientale della località;
- e) favorire attraverso la partecipazione "popolare" il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
- f) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;
- g) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extraalberghiera,
- h) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la più larga funzionalità;
- i) assistere gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, controllando soprattutto il rispetto delle tariffe, proponendo eventualmente le opportune modifiche;
- l) istituire l'Ufficio informazioni e di assistenza turistica, con svolgimento, nell'ambito dell'ufficio stesso, di eventuali servizi a carattere pubblico che servano a rendere più gradito il soggiorno nella località;
- m) adempiere alle funzioni demandate dalla Regione.

Art. 4 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Consiglio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Proibiviri.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 5 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali.

All'Assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli ordinari debbono essere in regola con la quota sociale annua, risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente).

Sono consentite fino ad una delega.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco assistito dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per decisioni di competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione o dei Soci. L'Assemblea, per l'approvazione dei bilanci, deve essere convocata entro il mese di Febbraio; le deliberazioni devono essere inviate agli Organi competenti per legge entro il termine dagli stessi fissato. L'Assemblea viene indetta dal Presidente dell'Associazione Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la maggioranza di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b) su richiesta scritta o del Consiglio o di almeno un terzo dei Soci.

Il Presidente, d'intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data, l'ora e l'ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata. L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi. Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6 Il Consiglio di Amministrazione è formato da 12 membri eletti (ad eccezione del primo) a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci.

Nel Consiglio è presente di diritto la rappresentanza dell'Amministrazione Comunale con 3 (tre) consiglieri eletti dalla stessa, di cui 1 (uno) appartenente alla minoranza consiliare.

L'Assemblea dei Soci potrà, inoltre, nominare 2 (due) Consiglieri onorari non aventi diritto al voto. La carica di Consigliere è gratuita.

Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente, il Vice o i Vice Presidente/i, il Segretario (quest'ultimo anche al di fuori dei membri del Consiglio, in questo caso senza diritto di voto).

Il rinnovamento delle cariche sociali e del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato entro 30 (trenta) giorni agli organi competenti per legge.

Il Consiglio si raduna di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o su richiesta scritta dei due terzi dei componenti il Consiglio.

I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti da deliberazione del Consiglio stesso. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti del Consiglio, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di 5 (cinque) membri, con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguiranno immediatamente i membri eletti, o in mancanza, a scelta del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio è investito da poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea.

Spetta, inoltre, al Consiglio d'Amministrazione la formazione del bilancio di previsione col relativo programma d'azione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta.

Le riunioni del Consiglio sono rese note al pubblico mediante affissione all'Albo dell'Associazione o del Comune dell'ordine del giorno e della data di convocazione.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE

Art. 7 Il Presidente è eletto (ad eccezione del primo) a votazione segreta, dal Consiglio di Amministrazione. Dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.

La carica è gratuita. In caso di assenza o di legittimo impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente ed in mancanza di questi dal Consigliere più anziano d'età.

Il Presidente ha, in unione con gli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione, la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci; è assistito dal Segretario.

IL SEGRETARIO

Art. 8 Il Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. Il Segretario è responsabile insieme al Presidente della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 9 Il Collegio dei Revisori dei Conti (ad eccezione del primo) è composto di 3 (tre) membri eletti a votazione segreta ogni 3 (tre) anni dall'Assemblea dei Soci.

Essi hanno il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente, almeno una volta all'anno, in qualsiasi momento la contabilità sociale. I Revisori dei Conti partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 10 Il Collegio dei Probiviri (ad eccezione del primo) è composto di 3 (tre) membri, eletti a votazione segreta, ogni 3 (tre) anni, dall'Assemblea dei Soci. Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo Statuto e di dirimere eventuali controversie fra i singoli Soci.

I Probiviri possono partecipare con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

TUTELA

Art. 11 L'atto costitutivo, lo statuto sociale e le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e

la relazione annuale sull'attività, approvati dall'assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge.

Art. 12 L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà decisa soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 5 ed in tal caso, dopo che sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme restanti saranno devolute in favore di Enti pubblici per essere destinate ad opere di valorizzazione turistica della località. In caso di scioglimento dell'Associazione i beni acquistati con il concorso finanziario specifico e prevalente della regione o di Enti pubblici sono devoluti all'Ente turistico eventualmente subentrato, o in difetto, al Comune in cui la Pro Loco ha sede.

Art. 13 L'Associazione ove si renda strettamente necessario ed il suo bilancio lo consenta, può assumere personale, a tempo determinato mediante deliberazione del Consiglio che fissa la natura dell'incarico e la retribuzione, in osservanza alle norme vigenti.

FINANZIAMENTO

Art. 14 I proventi con i quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono:

- 1) le quote sociali da versare entro il 28 Febbraio;
- 2) l'eventuale quota dell'imposta di soggiorno;
- 3) gli eventuali contributi di Enti (Regione - Provincia - E.P.T., Comuni, Associazioni, Commercianti, Albergatori, Imprese di trasporto, etc.) o privati;
- 4) le eventuali donazioni;
- 5) gli eventuali proventi di gestione di iniziative permanenti ed occasionali.

SOCI

Art. 15 Possono essere Soci tutti i cittadini residenti nel Comune ed anche non residenti. I Soci si distinguono in Soci ordinari, Soci sostenitori, Soci benemeriti, tutti aventi pari diritti al voto.

Sono Soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio.

Sono Soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie.

Sono Soci benemeriti coloro dichiarati tali dall'Assemblea per aver erogato particolari benefici morali e materiali all'Associazione.

I Soci hanno diritto:

- 1) alle pubblicazioni dell'Assemblea;
- 2) a frequentare i locali dell'Associazione;
- 3) ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione.

VARIE

Art. 16 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile.

Art. 17 Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Pro Loco ha la facoltà di richiedere l'iscrizione all'Albo Regionale secondo le norme delle leggi regionali.

CONSORZI

Art. 18 L'Associazione al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorzarsi con altre Pro Loco della zona. Il consorzio ha lo scopo altresì di favorire la collaborazione fra le Pro Loco di una zona omogenea, nonché di promuovere iniziative e di coordinare e propagandare le attività nei comuni ove operano le Pro Loco aderenti.

RAPPRESENTANZA REGIONALE

Art. 19 L'Associazione aderisce all'organo associativo Regionale delle Pro Loco Venete con diritto di partecipare all'attività ed alle nomine dello stesso.

LEGGE REGIONALE 31 Agosto 1983 n° 45

Art. 1 La Regione riconosce, nel quadro della valorizzazione turistica e culturale nel Veneto, alle associazioni "Pro Loco" il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell'attività turistica e culturale che si estrinseca essenzialmente in.

- a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonché di salvaguardia di patrimonio storico, culturale, folkloristico ed ambientale della località;
- b) iniziative a richiamare il movimento turistico verso la località ed a migliorare le condizioni generali di soggiorno;
- c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
- d) assistenza ed informazione turistica;
- e) attività ricreative.

Art. 2 E' istituito, presso la Giunta regionale, un Albo regionale delle associazioni "Pro Loco". L'iscrizione all'albo

- è disposta con deliberazione della Giunta Regionale:
- Art. 3** Per l'iscrizione all'albo debbono concorrere le seguenti condizioni:
- a) che la località dove è istituita l'associazione "Pro Loco", o si intende costituirla, possieda caratteristiche storiche, artistiche, climatiche, paesaggistiche o tradizioni nel settore dell'artigianato, della gastronomia o del folklore tipiche del Veneto, atte a promuovere la sua valorizzazione turistica e culturale;
 - b) che l'associazione sia costituita con atto pubblico ed il relativo statuto sia conforme a quanto previsto all'art. 4;
 - c) che nella stessa località non esista altra "Pro Loco" già riconosciuta ai sensi della presente legge.
- Art. 4** Lo statuto dell'associazione Pro Loco, ai fini dell'iscrizione all'albo, deve ispirarsi ai principi di democraticità e, in particolare, deve prevedere:
- a) la presenza nel consiglio di amministrazione di tre consiglieri comunali eletti dal rispettivo consiglio, di cui uno appartenente alla minoranza consiliare;
 - b) norme sulla elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione;
 - c) la pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione;
 - d) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel Comune;
 - e) che in caso di scioglimento dell'associazione i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di Enti pubblici siano devoluti all'Ente turistico eventualmente subentrato o, in difetto, al Comune in cui l'associazione ha sede.
- Art. 5** L'associazione "Pro Loco", interessata all'iscrizione all'albo regionale, deve presentare apposita domanda, tramite il Comune, al Presidente della Giunta Regionale, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché del parere del consiglio comunale. L'iscrizione all'albo è disposta con provvedimento alla Giunta regionale sentiti anche gli organi associativi regionali delle Pro Loco, che dovranno trasmettere il parere entro giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la Giunta regionale provvede comunque all'adozione del provvedimento. L'albo regionale delle associazioni Pro Loco è pubblicato, entro il 30 giugno di ogni anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- La Giunta regionale verifica entro il 30 Aprile di ogni anno la persistenza delle condizioni d'iscrizione all'albo e dispone la sospensione delle associazioni prive di requisiti, sentito il parere degli organi associativi regionali delle Pro Loco.
- L'iscrizione all'albo costituisce condizione indispensabile per:
- a) partecipare alla designazione dei rappresentanti delle associazioni "Pro Loco" nei casi previsti dalla legge;
 - b) fruire di contributi della Regione.
- Art. 6** Per poter accedere ai contributi regionali le Pro Loco iscritte all'albo formulano, all'inizio dell'esercizio, programmi annuali di attività con l'indicazione della relativa spesa.
- Le domande di contributo con allegati i programmi di cui al comma precedente, sono presentate entro il 31 Gennaio al Comune competente per territorio ed al Presidente della Giunta Regionale. Il consiglio comunale trasmette al Presidente della Giunta Regionale, entro 60 giorni, il parere su detti programmi. Trascorso tale termine la Giunta regionale provvede comunque agli adempimenti di cui al successivo art. 8.
- Le associazioni Pro Loco che beneficiano dei contributi della Regione trasmettono al Presidente della Giunta Regionale ed al Comune il conto consuntivo entro il 31 Marzo dell'anno successivo a quello cui lo stesso conto si riferisce.
- Art. 7** Gli organi regionali e provinciali e le altre forme consortili di Pro Loco sono ammessi ai contributi di cui all'art. 6 esclusivamente per la realizzazione di iniziative di cui all'art. 1. A tale fine gli stessi dovranno presentare entro il 31 Marzo di ciascun anno al Presidente della Giunta Regionale il programma annuale di attività con l'indicazione della relativa spesa, ed entro il 31 Marzo dell'anno successivo il conto consuntivo.
- Art. 8** Il riparto dei contributi a favore delle associazioni Pro Loco iscritte all'albo regionale e degli organismi di cui all'art. 7, viene proposto dalla Giunta regionale, sentiti gli organi associativi regionali della Pro Loco, e deliberato dal Consiglio regionale entro il mese di Giugno di ogni anno.

UN PIENO DI REGALI

A&O

DISCOUNT

PER TUTTO L'ANNO

**macelleria
DA FRANCO**

A&O

*assortimento di carni fresche
con servizio al tradizionale*

Via G. Franco, 25 - Mejaniga di Cadoneghe - tel. 049/700635